Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 68/19/CONS

VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA DIFFUSIONE VIA SATELLITE DI PROGRAMMI TELEVISIVI DALLA SOCIETÀ A.S. ROMA S.P.A. ALLA SOCIETÀ ROMA STUDIO S.R.L.

(Programma "ROMA TV")

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 6 marzo 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la direttiva n. 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, *relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi*;

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989*";

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTA la delibera n. 127/00/CONS, del 1 marzo 2000, recante "*Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite e la distribuzione via cavo di programmi televisivi*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/02/CONS (di seguito, il Regolamento);

VISTA la delibera n. 438/06/CONS, del 12 luglio 2006, recante "*Modalità di versamento del contributo di cui all'art. 6 dell'allegato al regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi approvato con la delibera n. 127/00/CONS*";

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante "*Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 402/18/CONS;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 1 aprile 2011, recante "*Approvazione dei criteri generali per la classificazione dei programmi ad accesso condizionato*";

VISTA la delibera n. 220/11/CSP, del 22 luglio 2011, recante "*Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l'esclusione della visione e dell'ascolto da parte dei minori di film ai quali è stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, di film vietati ai minori di diciotto anni e di programmi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell'articolo 34, commi 5 e 11 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 35/07/CONS, del 17 gennaio 2007, con la quale la società A.S. Roma S.p.a. è stata autorizzata a diffondere via satellite il programma televisivo denominato ROMA TV (già ROMA CHANNEL);

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1) la società Roma Studio S.r.l., con sede legale in Roma, piazzale Dino Viola n. 1, con istanza in data 29 gennaio 2019 (prot. n. 36777) – e successiva integrazione in data 12 febbraio 2019 (prot. n. 59018) – ha richiesto, a seguito del conferimento del ramo d'azienda, la voltura, a proprio favore, dell'autorizzazione alla diffusione via satellite del programma televisivo denominato ROMA TV, rilasciata con delibera n. 35/07/CONS in data 17 gennaio 2007, rinnovata una prima volta in data 10 gennaio 2013 con delibera n. 6/13/CONS e, di seguito, in data 29 novembre 2018 con delibera n. 564/18/CONS;

2) l'istanza è stata corredata con la documentazione di cui all'articolo 3, comma 4, del Regolamento, completa dei parametri tecnici di trasmissione e delle informazioni relative all'ubicazione degli apparati di *up-link* ed al fornitore della capacità trasmissiva;

3) dalla documentazione in atti – costituita dalle autocertificazioni rese ai sensi di legge e corredata della dichiarazione di formale rinuncia all'autorizzazione relativa al programma ROMA TV da parte della società A.S. Roma S.p.a. – il soggetto conferitario risulta in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del Regolamento, relativi alla nazionalità della società e all'onorabilità degli amministratori;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'autorizzazione alla diffusione via satellite del programma televisivo denominato ROMA TV (già, ROMA CHANNEL), rilasciata originariamente con la delibera n. 35/07/CONS del 17 gennaio 2007, è volturata dalla società A.S. Roma S.p.a. alla società Roma Studio S.r.l., con sede legale in Roma, piazzale Dino Viola n. 1, alle condizioni e nel rispetto degli obblighi di cui al Regolamento approvato con la delibera n. 127/00/CONS, del 1 marzo 2000, e della normativa di settore.

2. È fatto obbligo alla società Roma Studio S.r.l. di osservare le disposizioni di cui alla delibera n. 35/07/CONS del 17 gennaio 2007.

3. Il presente provvedimento mantiene la medesima durata di anni 6 (sei), di cui all'articolo 1, comma 3, della delibera n. 564/18/CONS, a decorrere dal 17 gennaio 2019, ed è rinnovabile previa richiesta da presentare con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza medesima.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente autorizzazione è notificata alla parte e inserita in apposito elenco sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 6 marzo 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi

ALLEGATO
all'autorizzazione per la diffusione di programmi televisivi via satellite
di cui alla delibera n. 68/19/CONS del 6 marzo 2019

(*omissis*)